



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE E IMPRESA

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile e Impresa, composta dai
seguenti Magistrati:

Dott. Gabriella Zanon	Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/12/2024 al n. 2183/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*), nato a Bussolengo (VR)
il 01.09.1967, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Cena Federico e
Meruzzi Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via
Teatro Filarmonico n. 12, Verona, come da procura in calce all'atto di citazione
in appello

-attore-

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nato a Bussolengo (VR) il 23.08.1960, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Girelli Diego ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Cavour n. 35, Verona, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Controparte_2 c.f. *P.IVA_1*, con sede in Via Gesso 20, 37010 – Cavaion Veronese (VR), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *Controparte_3* (c.f. *C.F._3*), rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Marco Righetto e Stefano Cera (C.F. *C.F._4*) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Garibaldi 13, 37045 – Legnago (VR) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

-convenuti-

E

CP_4, nato a Bussolengo (VR) il primo agosto 1964, residente in 37126 Verona, via Rovereto n. 5, c.f. *C.F._5*, con domicilio digitale INAD paolo.crescini@ingpec.eu;

- convenuto contumace-

avente per oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.05.2026, sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DI *Parte_1* :

voglia l'adita Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in ragione di quanto esposto alla narrativa del presente atto, così decidere e statuire: in via rescindente e principale:

- *accertare e dichiarare, per quanto esposto in parte narrativa, la nullità della procura alle liti dei difensori della CP_2 Controparte_2 e la carenza dello ius postulanti per la Società in ragione del conflitto di interessi al momento dell'assunzione del mandato, dichiarando, conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2 e [...] CP_2 ex art. 829, co. 1, n. 9), c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio processuale e del diritto alla piena e valida difesa in giudizio della CP_2 Controparte_2*
- *accertare e dichiarare, per quanto esposto in parte narrativa, l'erroneità in diritto dell'impugnato lodo arbitrale societario in quanto contiene disposizioni contraddittorie, determinate dalla circostanza che: (i) prima afferma e poi nega la natura di bene immateriale della quota di S.r.l.; (ii) prima considera le fattispecie di abuso di cui al co. 1 dell'art. 1015 c.c. un catalogo aperto per poi negare tale qualificazione; traendo da entrambe tali contraddittorie motivazioni argomento per giungere a conseguenze del tutto illegittime, incoerenti e infondate quanto all'ammissibilità di un abuso ex se del diritto di usufrutto ex art. 1015 c.c. e pretermettendo ogni valutazione circa la funzione in concreto assunta dalla costituzione dell'usufrutto quale strumento antistallo, volto a garantire parità partecipativa tra i due fratelli Persona_1 e Persona_2*

dichiarando, conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2 Controparte_2 ex art. 829, co. 1, n. 11), c.p.c. per contraddittorietà;

- accertare e dichiarare, per quanto esposto in parte narrativa, la violazione del diritto alla difesa ex art. 24, co. 1 e 2, Cost. e al giusto processo ex art. 111, co. 2, Cost. dovuta al difetto di ius postulandi in capo ai procuratori della Parte per nullità della procura alle liti in quanto assunta in conflitto di interessi per essere i detti procuratori, già prima che tali perché costituiti per conto della Società (ed al contempo), i legali di fiducia di Persona_2 suoi delegati nelle assemblee soci di Parte del 14 marzo 2024 (e non solo) (cfr. doc. 03 allegato al fascicolo di parte Persona_1 del procedimento arbitrale), dichiarando, conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2 Controparte_2 ex art. 829, co. 3, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico;*

- accertare e dichiarare, per quanto esposto in parte narrativa, la violazione della tutela fondamentale del diritto di proprietà e la sua limitazione arbitraria in carenza di interesse pubblico o sociale ex art. 42, co. 2 e 3, Cost., art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, derivante dalle statuizioni in ordine all'individuazione dell'oggetto del diritto di usufrutto*

e ai limiti della tutela del diritto di proprietà del nudo proprietario, dichiarando, conseguentemente, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2 e CP_2 CP_2 ex art. 829, co. 3, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico;

- accertare e dichiarare, per quanto esposto in parte narrativa, la violazione di regole di diritto relative alla tutela fondamentale del diritto di proprietà e sue limitazioni per solo interesse pubblico o sociale ex art. 42, co. 2 e 3, Cost., art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici derivante dalle statuizioni in ordine all'individuazione dell'oggetto del diritto di usufrutto e ai limiti circa la tutela del diritto di proprietà del nudo proprietario, dichiarando, conseguentemente, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, la nullità dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2 Controparte_2 ex art. 829, co. 4, c.p.c. per violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia non compromettibile; in via rescissoria e sempre principale:*

- accertata e dichiarata la nullità ex artt. 828 e 829 c.p.c. dell'impugnato lodo arbitrale societario rituale reso in Verona il 3 ottobre 2024 dall'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale della CP_2*

Controparte_2 in accoglimento dei motivi di impugnazione e delle domande che precedono svolte in via rescindente e principale, ritenuta la propria competenza in tal senso, decidere la controversia nel merito ex art. 830, co. 2, c.p.c. in fase rescissoria accogliendo, per le ragioni tutte esposte alla narrativa del presente atto, le domande svolte avanti all'Arbitro Unico e, in particolare: accertato l'abuso dell'usufrutto perpetrato dall'usufruttuario sig. CP_1

[...] a danno del nudo proprietario dott. Parte_1 accertare e dichiarare, per l'effetto, l'estinzione del diritto di usufrutto sulle quote sociali di CP_2 e Controparte_2 di cui è nudo proprietario Parte_1 per valore nominale pari ad € 0,03=, pari allo 0,03% delle relative partecipazioni; in ogni caso:

- condannare la CP_2 e Controparte_2 e/o il sig. Controparte_1 alla rifusione integrale, in favore dell'Attore dott. Parte_1 delle spese e competenze tutte del procedimento di nomina dell'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati e del procedimento arbitrale avanti all'Arbitro svoltosi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%;*

- condannare la CP_2 e Controparte_2 e/o il sig. Controparte_1 alla rifusione integrale, in favore dell'odierno Attore, il dott. Parte_1 delle spese e competenze tutte del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% e considerato altresì l'aumento spettante del 30% ai sensi del D.M. n. 55/2014 per come modificato dal D.M. n. 37/2018 essendo il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;*

• ove ritenuto, in via subordinata al punto che precede, disporre l'integrale rifusione delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale da parte dell'Arbitro Unico Avv. Dott. Silvia Zenati in favore del dott. Parte_1 per effetto e come conseguenza della dichiarata nullità del lodo arbitrale societario del 3 ottobre 2024.

CONCLUSIONI DI Controparte_1 :

in via pregiudiziale

- rigettare la richiesta del sig. Parte_1 di sospensione ex artt. 830, co. 4, e 351 c.p.c.;

- rilevata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., per inosservanza dei termini a comparire e per violazione del termine legale minimo di difesa dell'appellato ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c., dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da Parte_1 - in subordine, rilevata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., per inosservanza dei termini a comparire e per violazione del termine legale minimo di difesa dell'appellato ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c., fissare, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., nuova udienza nel rispetto dei termini non inferiori a 90 giorni liberi e assegnando termine di 20 giorni prima della detta udienza per il deposito di comparsa di risposta ai sensi dell'art. 347 c.p.c., impregiudicati ogni diritto e facoltà e riservando alla comparsa di risposta ed al prosieguo del giudizio ogni ulteriore eccezione, anche di natura pregiudiziale e in limine litis, e difesa nel merito;

- dichiarare l'inammissibilità delle note scritte d'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dall'attore il 28.05.2025 in quanto non si limitano, come invece

disposto dal Presidente, alle sole istanze e conclusioni, in palese e ricercata violazione del contraddittorio;

nel merito

*- in via rescindente: rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, formulate da **Parte_1** perché inammissibili e/o infondate, con conferma integrale del Lodo impugnato;*

*- in via rescissoria: rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, formulate da **Parte_1** perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.*

in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e della fase cautelare inhibitoria.

CONCLUSIONI DI MARMI E GRANITI C.E.V. S.R.L.:

1. In via preliminare: rigettare la richiesta dell'appellante di discussione orale della causa, poiché l'art. 275 c.p.c. non si applica al giudizio di appello, ed inoltre l'art. 352 c.p.c. - a seguito della Riforma Cartabia - non prevede più la possibilità di chiedere la decisione a seguito di discussione orale, che è oggi prevista in appello solo nei limitati casi indicati dall'art. 350 bis c.p.c.;

*2. in via preliminare: rigettare la richiesta del sig. **Parte_1** di sospensione ex artt. 830, co. 4, e 351 c.p.c.;*

3. in via preliminare: rilevata la nullità della citazione, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di Legge e assegnando termine di 20 giorni prima della detta udienza per il deposito di comparsa di risposta ai sensi dell'art. 347 c.p.c., impregiudicati ogni diritto e facoltà e riservando alla comparsa di risposta ed al prosieguo del giudizio ogni ulteriore eccezione e

*difesa; 4. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da **Parte_1** con atto di citazione nullo perché privo dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e/o perché manifestamente infondata;*

5. in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle note scritte depositate dall'appellante il 28.05.2025 in quanto non si limitano alle sole istanze e conclusioni;

*6. in via rescindente: rigettare tutte le domande e le istanze formulate da **[...]** **Pt_1** (anche in via istruttoria) perché infondate e/o inammissibili, con conferma integrale del Lodo impugnato;*

*7. in via rescissoria: rigettare tutte le domande e le istanze formulate da **[...]** **Pt_1** (anche in via istruttoria) perché infondate in fatto e in diritto;*

8. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche di fase cautelare inibitoria (oltre rimborso spese generali, CPA e IVA), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati e delle spese forfetarie liquidate ai sensi del DM 55/2014, il tutto con aumento del 30% ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, essendo gli scritti difensivi redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.

9. In via istruttoria: ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini eventualmente assegnati dalla Corte ed in funzione delle istanze e produzioni di controparte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione del 27.12.2024 **Parte_1** ha impugnato il lodo arbitrale reso in data 3 ottobre 2024 dall'arbitro unico Avv. Silvia Zenati, che ha

respinto la domanda di estinzione del diritto di usufrutto sullo 0,000033% delle sue quote di *Controparte_2* concesso a *CP_4* che lo aveva donato al fratello *CP_1* (quest'ultimo ritenuto responsabile, insieme al donante, della violazione dell'art. 1015 cod. civ.)

1.2. Al fine di meglio comprendere le ragioni del contenzioso, risulta opportuno ricordare che la società odierna impugnata è una società immobiliare e holding che eroga servizi alle proprie controllate, le operative *CP_2* e *CP_5* partecipate ciascuna per il 60% del capitale sociale direttamente. Il restante 40% delle operative *CP_2* e *CP_5* è in piena proprietà di *Parte_1* e *Controparte_1* per il 20% ciascuno, circostanza per effetto della quale entrambi i fratelli *Pt_1* risultano oggi soci al 50% di *Parte* direttamente e, indirettamente (ossia per il tramite della stessa *Parte*) di *CP_2* e *CP_5* costituita nella forma di S.r.l. nel 1973, poi trasformata in *CP_6* nel 1996 e di nuovo in *CP_2* nel 2013

1.3 A tale assetto si pervenne in ragione di una serie di operazioni.

Vi fu dapprima l'uscita della madre dei fratelli *Pt_1* e attuale Presidente del C.d.A. di *Parte*, la Sig.ra *Controparte_3* il 13 maggio 1999, a seguito della quale rimasero soci i tre figli *Persona_1*, *Persona_2* e *CP_7* in misura (quasi) tra loro paritaria: 33,350% a *Persona_2* primogenito; 33,325% ciascuno a *CP_7* e a *Persona_1* rispettivamente secondo e terzogeniti.

Con atti del 16 ottobre 2008 venne definito, quindi, l'attuale assetto di governance della Società, che è poi rimasto in vigore sino al 27 febbraio 2023: *CP_7* ingegnere e non interessato a proseguire l'impresa di famiglia, cedette ai fratelli *Persona_2* e *Persona_1* tutte le sue azioni, in misura paritaria

tra i due, trattenendo per sé il diritto di usufrutto su (all'epoca) due sole azioni del valore di € 1,04=, ovvero € 0,52= su una azione di proprietà di ciascuno dei fratelli.

Secondo quanto sostenuto dall'odierno impugnante, la *ratio* sottesa al riassetto proprietario in tal modo definito era di assicurare ai fratelli *Persona_2* e *Persona_1* una posizione del tutto paritaria nel "gruppo" *Pt_1* 50% ciascuno del capitale della Società, 20% ciascuno nelle controllate di *CP_8* [...] e *CP_5*. Tuttavia, per arginare il rischio di uno stallo societario, *CP_7* trattenne per sé l'usufrutto su una porzione minima di capitale: secondo *Pt_1* si trattava di una sorta di *golden share*, poi divenuta *golden* quota in sede di trasformazione regressiva da *CP_6* a *CP_2* in modo tale da poter intervenire in caso di insanabile contrasto fra i fratelli e/o di un blocco dell'assemblea dei soci e/o del C.d.A.

Il vigente statuto di *Parte*, aggiornato al 23 ottobre 2013, ossia dopo il riassetto del 2008 e la costituzione dell'usufrutto a favore di *CP_7* prevede:

(i) all'art. 32, una clausola di arbitraggio societario, per dirimere eventuali contrasti gestionali tra amministratori;

(ii) all'art. 33, un regime di riscatto in caso di stallo decisionale tra soci.

L'assetto societario di *Parte*, come stabilizzato nel 2008, è rimasto invariato fino al febbraio 2023 e durante tale periodo *Persona_1* era socio e titolare di una quota pari al 50% del relativo capitale sociale, di cui il 49,9997% in piena proprietà e lo 0,0003% in nuda proprietà, *Persona_2* era socio (e amministratore delegato), titolare di una quota identica a quella del fratello minore (ovvero il 49,9997% in piena proprietà e lo 0,0003% in nuda proprietà),

infine **CP_7** era socio titolare del solo diritto di usufrutto su di una quota pari allo 0,0006% del capitale e, nello specifico, pari allo 0,0003% sulle quote di nuda proprietà di **Persona_1** e allo 0,0003% sulle quote in nuda proprietà di **Persona_2** in funzione, secondo **Pt_1** di “ago della bilancia”.

1.4. Secondo quanto dedotto dall’odierno impugnante, gli equilibri che avevano caratterizzato i rapporti tra i fratelli per così tanto tempo erano venuti meno per effetto dell’illegittima iniziativa che aveva visto protagonista **[...]** **CP_1** al quale **CP_4** . aveva donato l’usufrutto tanto sullo 0,0003% delle quote in nuda proprietà di quest’ultimo, quanto sullo 0,0003% delle quote in nuda proprietà di **Persona_1** per il tramite di atto pubblico a ministero del notaio dott.ssa **Persona_3** di San Pietro in Cariano (rep. n. 21.273 - racc. n. 14.909, registrato presso la Agenzia delle entrate di Verona il 27 febbraio 2023, n. 5.861, serie IT).

1.5. **Pt_1** contestava la validità di siffatta operazione, rilevando, secondo quanto ribadito con l’atto di citazione, che *“La riconducibilità della condotta tanto di **CP_7** quanto di **Persona_2** ai detti parametri è evidente e non richiede particolare sforzo argomentativo: la donazione dell’usufrutto sullo 0,00003% del capitale sociale di ^{Parte} dal primo al secondo, realizzata a seguito di una loro chiaramente dolosa (e in ogni caso volontaria o quanto meno consapevole) collusione, dimostra come essi, col loro congiunto operare, abbiano: (i) da un lato, frustrato l’originario comune intento dei fratelli **Pt_1** di garantire la parità partecipativa tra **Persona_1** e **Persona_2** (ii) dall’altro lato, asservito la logica antistallo che anima la governance di ^{Parte} all’interesse del solo **Persona_2** garantendogli il controllo dell’assemblea,*

con relativa violazione del principio di parità partecipativa tra lui medesimo ed il Ricorrente”.

Osservava altresì l’odierno attore, come anche evidenziato con l’atto introduttivo del presente giudizio, “*Che CP_7 fosse ben consapevole dell’importanza che l’atto di trasferimento delle quote avrebbe rappresentato per chi le avesse acquistate, e che il loro trasferimento sarebbe dovuto avvenire secondo la norma statutaria che regola il diritto di prelazione, è aspetto indubitabile”.*

2. Istruita documentalmente la causa, l’Arbitro definiva il giudizio con lodo pronunciato in data 3.10.2024.

2.1 Il lodo impugnato preliminarmente affrontava le eccezioni preliminari (nullità della nomina dell’arbitro, difetto di competenza arbitrale nei confronti di tutte le parti o quanto meno di CP_4 difetto di contraddittorio per la mancata costituzione di quest’ultimo) proposte dalle parti convenute di quel giudizio - Controparte_1 e CP_2 e Controparte_2 - respingendole integralmente.

2.2. Nel merito, l’Arbitro chiariva in prima battuta l’ambito applicativo dell’art. 1015 cod. civ., osservando che:

- le tre ipotesi di estinzione del diritto di usufrutto previste nel primo comma (alienazione a terzi, deterioramento e perimento) non esauriscono l’ambito di operatività della norma in ragione della natura non esaustiva dell’elencazione, potendosi avere abuso anche allorché l’usufruttuario eserciti facoltà che non gli spettano, eccedendo i limiti del proprio diritto e non osservando gli obblighi di custodia, di gestione e di manutenzione che la legge gli impone nell’interesse del nudo proprietario;

- il secondo comma dell'art. 1015 c.c. prevede una serie di rimedi "cautelari" (imposizione di una garanzia, ordine di locare il bene, ordine di porre il bene sotto l'amministrazione di un terzo, attribuzione del possesso del bene al nudo proprietario con l'obbligo di pagare all'usufruttuario una somma determinata secondo le circostanze) a fronte di comportamenti dell'usufruttuario di minore gravità;
- l'ampiezza del potere dell'usufruttuario di disporre delle quote va parametrata a quella prevista per l'usufrutto di azienda, essendogli così riconosciuto *"un amplissimo potere di gestione, analogo a quello che spetta al titolare dell'azienda, assumendo egli stesso la qualifica di imprenditore, con le conseguenti responsabilità"*;
- è possibile costituire l'usufrutto su una *res* immateriale quali le quote di una società;
- i presupposti dell'abuso del diritto devono essere ricercati tenendo conto della particolare natura del bene in questione e, quindi, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea, assumendo a tali fini rilievo che il voto venga utilizzato per scopi egoistici, che non coincidono con l'interesse sociale né con quello del nudo proprietario, oppure in modo da compromettere la conservazione del diritto partecipativo in sé, vale a dire compromettendo la possibilità stessa di attività gestoria al punto da provocare la messa in liquidazione della società, con ciò facendo perdere all'investimento che fu alla base dell'acquisto della partecipazione la sua destinazione naturale che è quella di partecipare ad un'entità organizzativa idonea a svolgere l'attività statutariamente prevista.

2.3. Svolte tali premesse, l'Arbitro passava all'analisi della fattispecie concreta, escludendo che la donazione delle quote concretizzasse l'ipotesi di abuso ex art. 1015, comma, 1 cod. civ., non essendo stato messo a repentaglio il bene oggetto di tutela, vale a dire la stessa società partecipata, mentre la lesione di altri diritti ed interessi del nudo proprietario avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi previsti dal secondo comma o con rimedi di tipo diverso (*“per il che costui dovrà e potrà trovare semmai tutela nell'ambito degli eventuali rapporti pattizi con l'usufruttuario dante causa che ritenga violati, ovvero nell'ambito dei rapporti e delle regole generali endosocietarie o ancora di eventuali patti parasociali – estranei allo statuto – per quanto riguarda i suoi rapporti con l'avente causa in quanto socio per altra sua quota partecipativa preesistente”*);

- le doglianze dell'attore, afferenti al voto espresso all'assemblea della società del 14 marzo 2023, espresso da **Controparte_1** non concretizzavano la fattispecie di abuso ex art. 1015 cod. civ., rientrando al più tra le tutele intersoggettive bilaterali che possono essere fatte valere nei confronti del dante e dell'avente causa della cessione del diritto di usufrutto sulla quota che interessa e che, tuttavia, non formavano oggetto delle domande proposte da **[...]**

Pt_1

- l'asserita violazione di accordi intercorsi tra i tre fratelli, volti a garantire la parità partecipativa in società, non era stata provata e comunque la violazione di siffatti accordi non avrebbe avuto rilievo ai fini dell'estinzione del diritto di usufrutto, attenendo ai rapporti tra i comproprietari come disciplinati da patti negoziali diretti, come confermato anche dal fatto che lo statuto della società non

prevedeva divieti di cessione, ma solo obblighi di *denuntiatio* e prelazione tra i titolari di diritti partecipativi.

3. Avverso la predetta decisione Parte_1 ha proposto impugnazione, chiedendo la declaratoria di nullità del lodo sulla base di cinque motivi e la susseguente apertura della fase rescissoria al fine di far dichiarare l'estinzione dell'usufrutto delle quote sociali di CP_2 CP_2 CP_2 di cui egli è nudo proprietario.

3.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità del lodo impugnato ex art. 829, co. 1, n. 9) c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, conseguente al difetto di *ius postulandi* in capo ai procuratori di Parte per nullità della procura alle liti, in quanto assunta in conflitto di interessi per essere i detti procuratori già prima che tali, perché costituiti per conto della Società, legali di fiducia di Persona_2 nonché tra l'altro suoi delegati nelle assemblee soci di Parte del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 03 allegato al fascicolo di parte Persona_1 del procedimento arbitrale).

Sul punto Pt_1 ha così dedotto: “*Con il primo motivo di impugnazione si intende eccepire e rilevare la nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio, violazione conseguente alla nullità della procura alle liti conferita ai difensori di Parte ex art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c. In particolare, si rileva che i difensori di Parte, Avv.ti Stefano Cera e Marco Righetto, hanno assunto la difesa in giudizio della Società nonostante fossero al momento dell'assunzione del mandato ad litem (come a tutt'oggi ancora sono) i procuratori e i legali anche di Persona_2 come risulta dal verbale*

dell'assemblea dei soci del 14 marzo 2023 già in atti (cfr. doc. 03 allegato al fascicolo di parte **Persona_1** del procedimento arbitrale) e come risulta anche dall'ultima assemblea dei soci di **Parte** celebrata il 20 novembre u.s. (doc. 12). Tale circostanza integra una violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense (C.D.F.), che prevede l'incompatibilità e il difetto di rappresentanza per l'avvocato che assuma la difesa in conflitto di interessi con la parte assistita processualmente rispetto ad altro suo cliente, anche se il contrasto che origina il conflitto (anche solo potenziale) riguarda un cliente (o ex cliente) che non è parte assistita nel procedimento poi patrocinato per il secondo assistito”.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità del lodo impugnato ex art. 829, co. 1, n. 11) c.p.c. per contraddittorietà delle sue disposizioni “in punto di merito”, relative da un lato alla “sussistenza o meno della violazione dell'art. 1015 c.c. dedotta dal ricorrente”, e dall'altro alla “infondatezza della tesi del ricorrente di abuso ex se del diritto di usufrutto”, in quanto l'Arbitro Unico avrebbe dapprima affermato e poi negato la natura di bene immateriale della quota di S.r.l. e dapprima considerato le fattispecie di abuso di cui al co. 1 dell'art. 1015 c.c. un catalogo aperto per poi negare tale qualificazione, traendo da entrambe tali contraddittorie motivazioni argomento per giungere a conseguenze del tutto illegittime, incoerenti e infondate.

Ha sul punto argomentato **Pt_1**

“L'Arbitro Unico, in incipit di motivazione, ovvero quando ha definito e/o qualificato le fattispecie giuridiche astratte applicabili alla controversia dedotta in arbitrato, ha: (i) da un lato, fatto propria la tesi, peraltro del tutto maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui l'elencazione delle

fattispecie di abuso di cui al co. 1 dell'art. 1015 c.c. “non riveste carattere di esaustività”, dovendo quindi essere intesa come un catalogo aperto di ipotesi di abuso; nonché (ii) qualificato la quota di S.r.l. come bene giuridico a sé stante (res immaterialis), ovvero bene di secondo grado (secondo la nota qualificazione ascarelliana dei titoli azionari, e in generale dei titoli rappresentativi del capitale delle società personificate), quindi, come tale, res su cui è possibile la costituzione di un diritto reale minore come l'usufrutto. Tuttavia, lo stesso Arbitro Unico, quando è poi passato alla valutazione giudiziale delle fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, ha del tutto contraddetto tali assunti giuridici, in quanto: (i) ha affermato che oggetto dell'usufrutto, in caso di costituzione di tale diritto su quota di S.r.l., non è “la quota partecipativa”, ovvero la quota in sé quale res immaterialis, come sarebbe stato logico e consequenziale affermare partendo dalla sopra vista premessa, bensì “il bene stesso che ne è oggetto, ossia la società partecipata”, con ciò negando la qualificazione giuridica della quota di S.r.l. quale bene di secondo grado e/o res immaterialis, qualificando implicitamente la quota di S.r.l. come mediata rappresentazione del sottostante, ovvero del patrimonio sociale (posizione pressoché sconosciuta in dottrina e giurisprudenza), per giunta qualificando la società stessa come “bene in comproprietà in sé”; (ii) proseguendo tale distorto ed erroneo ragionamento, ha poi ulteriormente, e ancora una volta contraddittoriamente, negato la qualificazione delle fattispecie di cui al c. 1 dell'art. 1015 c.c. come catalogo aperto, ritenendo che le “ipotesi estintive ex art. 1015 c.c. non emergono da quanto prospettato dal ricorrente ..., ossia dal mero fatto di avvenuta cessione del diritto di usufrutto ad altro

soggetto, neppure allorché costui risulti in conflitto con il nudo proprietario della quota ceduta quanto all'usufrutto ...”.

E poi:

“ Ulteriormente, tali contraddittorie affermazioni hanno condotto l'Arbitro Unico ad omettere, in punto di sussistenza dell'abuso rilevante ai fini dell'estinzione ex art. 1015 c.c. dell'usufrutto, ogni valutazione relativa alla funzione pratica (motivo comune e/o causa in concreto) che nel caso di specie fu alla base della costituzione dell'usufrutto sulle due quote pari allo 0,00003% della Società rispettivamente in capo ai due fratelli Pt_1 e CP_1 [...] ovvero la predisposizione d'un presidio antistallo, nel contempo in grado di garantire la parità partecipativa tra i due fratelli, costituito dal ruolo del comune fratello CP_7 quale terzo “ago della bilancia”, per il caso di contrasto insanabile tra essi”.

3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la erroneità in diritto del lodo impugnato ex art. 829, co. 3, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione del diritto alla difesa ex art. 24 co. 1 e 2 Cost. e al giusto processo ex art. 111 co. 2 Cost., dovuta al difetto di *ius postulandi* in capo ai procuratori della Parte per nullità della procura alle liti, in quanto assunta in conflitto di interessi per essere i detti procuratori già prima che tali, perché costituiti per conto della Società, legali di fiducia di Persona_2 nonché tra l'altro suoi delegati nelle assemblee soci della Parte del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 03 allegato al fascicolo di parte Persona_1 del procedimento arbitrale).

3.4. Con il quarto motivo ha lamentato la erroneità in diritto del lodo impugnato ex art. 829, co. 3, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico stante la violazione

della tutela fondamentale del diritto di proprietà e sua limitazione arbitraria in carenza di interesse pubblico o sociale ex art. 42 commi 2 e 3 Cost., art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, derivante dalle statuizioni in ordine all'individuazione dell'oggetto del diritto di usufrutto e ai limiti circa la tutela del diritto di proprietà del nudo proprietario.

Ha sul punto eccepito *“l'erroneità del lodo arbitrale societario ex art. 829 co. 3 c.p.c. per contrarietà ancora all'ordine pubblico, in questo ulteriore caso per violazione delle disposizioni fondamentali di ordine pubblico – nazionali e di rango costituzionale (art. 42, co. 2, Cost.), come internazionali (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 del Protocollo addizionale della C.e.d.U., art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo) – in materia di diritto della proprietà e sua tutela effettiva. In particolare, la ratio decidendi assunta dall'Arbitro Unico a fondamento del lodo presuppone e sottende una definizione dei diritti tanto di proprietà che di usufrutto di quote di società che è incompatibile con la disciplina nazionale, comunitaria e internazionale della proprietà, e che si discosta in modo rilevante e anomalo da tali norme fondamentali laddove pretenderebbe di escludere la tutela invocata in questa sede o meglio, nel procedimento arbitrale, da parte dell'odierno Attore Persona_1 .*

Rilevano anche a tali fini le asserite contraddizioni nelle quali sarebbe incorso l'Arbitro posto che, secondo quanto dedotto da Pt_1 *“Affermare, come fatto*

dall'Arbitro Unico, che "Nel caso di una quota societaria, dunque, l'oggetto di tutela cui la fattispecie estintiva andrebbe correttamente riferita non è la quota partecipativa (e correlati interessi, né il relativo valore attuale o futuro), ma il bene stesso che ne è oggetto, ossia la società partecipata", significa, per quanto qui espressamente interessa, non attribuire autonoma rilevanza alla quota, quale bene in sé su cui grava l'usufrutto; significa quindi, ulteriormente, negare dignità al diritto di proprietà del quotista nudo proprietario sul bene suo proprio (la quota di società, per l'appunto) e obliterarlo di fatto; significa ancora, in ultima istanza, negare ogni rilevanza, in capo al proprietario della quota e titolare della nuda proprietà su essa, della signoria residua che il diritto parziale di usufrutto comunque per legge gli garantisce tramite il regime dell'art. 1015 c.c., in contrasto insanabile con quanto sopra previsto".

Inoltre, "l'aver omissso di considerare la quota di S.r.l. come bene giuridico a sé stante, autonomo rispetto alla "società partecipata" sottostante, ha condotto l'Arbitro Unico a privare il nudo proprietario di un fondamentale presidio al suo diritto di proprietà, ovvero della tutela accordata dall'art. 1015 c.c. (estinzione dell'usufrutto) a favore del nudo proprietario che subisca un abuso da parte dell'usufruttuario. Da qui la violazione dell'ordine pubblico internazionale".

3.5. Con il quinto motivo ha eccepito la erroneità in diritto del lodo impugnato ex art. 829, co. 4, c.p.c. per violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non poteva essere oggetto di convenzione di arbitrato relativa alla tutela fondamentale del diritto di proprietà e sue limitazioni per solo interesse pubblico o sociale ex art. 42 co. 2 e 3 Cost., art.

17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici derivante dalle statuizioni in ordine all'individuazione dell'oggetto del diritto di usufrutto e ai limiti circa la tutela del diritto di proprietà del nudo proprietario.

4.1 Si sono costituiti anche nel presente giudizio *Controparte_1* e *CP_2* e *CP_2* che hanno sollecitato la reiezione dell'impugnazione.

4.2. Non si è costituito *CP_4* ed il Consigliere Istruttore con ordinanza del 24.7.2025 ne ha dichiarato la contumacia.

5. L'istanza di inibitoria formulata da *Parte_1* è stata respinta e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.3.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avvenuto sulla base di quanto disposto nella predetta ordinanza del C.I.

6.1 Il primo motivo è infondato già in quanto il denunciato conflitto di interessi non si riferisce ad un giudizio (ordinario od arbitrale), ma chiama in causa condotte dei difensori della società che potrebbero al più assumere rilievo sul piano disciplinare.

Pertanto, qualora per ipotesi *Controparte_1* e *CP_2* e *CP_2* C.E.V. fossero stati difesi dai medesimi avvocati nel giudizio arbitrale, andrebbe comunque esclusa la situazione denunciata dall'impugnante in quanto il conflitto di interessi sussiste solo nell'ipotesi in cui i rappresentanti perseguano una finalità inconciliabile con quella della società rappresentata, tale che

all'utilità conseguita o conseguibile dagli stessi, per sé medesimi, o per conto di terzi, segua o possa seguire un danno della società rappresentata (cfr. Cass. 25317/21: *'Questa Corte ha già chiarito (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889) che l'art. 78 c.p.c. richiede la nomina del curatore speciale all'incapace o all'ente collettivo, nei casi di conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante. Si è ivi già osservato che il conflitto di interessi di cui alla norma in discorso - similmente che in altre fattispecie (cfr. artt. 320, 347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e 2475-ter c.c., ed altre) - presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non essendo integrata la nozione per la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: ed esiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi interessi siano anche solo potenzialmente antitetici. Ciò avviene ogni qualvolta vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre).').*

Nel caso di specie nessuna delle domande e delle eccezioni formulate dai fratelli **Pt_1** riguardava la posizione della società per i cui interessi era ed è indifferente che la maggioranza delle quote sia posseduta da **Pt_1** oppure da **CP_1** (mentre, altra questione è quella inerente le conseguenze dell'esercizio del diritto di voto da parte del socio maggioritario).

7.2 Il secondo motivo è infondato già per il fatto che, come osservato da Cass. Sez. 1 , con ordinanza n. 2747 del 05/02/2021, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni

contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Nel caso di specie la motivazione consente di comprendere appieno l'iter logico-giuridico seguito dall'arbitro e, a ben guardare, neppure Pt_1 è arrivato a sostenere l'incomprensibilità del ragionamento seguito dall'avv. Zenati, le cui considerazioni sono state all'evidenza del tutto fraintese dall'impugnante. Osserva, infatti, il Collegio che il Decidente non ha mai messo in dubbio che le ipotesi di cui all'art. 1015, comma 1, cod. civ. costituiscano un catalogo aperto, ma piuttosto ha svolto articolate considerazioni al fine di individuare l'ipotesi dell'abuso dell'usufruttuario in relazione alla particolare natura (immateriale) del bene oggetto del diritto reale.

Invero, l'Arbitro, dopo avere osservato (pag. 28-29) che si può avere abuso rilevante ai sensi della citata norma codicistica *“ogniqualevolta (ed al contempo però solo quando) l'usufruttuario eserciti facoltà che non gli spettano, eccedendo i limiti del proprio diritto, o non osservi gli obblighi di custodia, di gestione e di manutenzione che la legge gli impone nell'interesse del nudo proprietario”*, ha delineato il campo applicativo del rimedio estintivo, anche in rapporto ai rimedi minori previsti dal secondo comma della medesima

disposizione di legge. In tal senso, ha riconosciuto all'usufruttuario un amplissimo potere di gestione, analogo a quello che spetta all'usufruttuario dell'azienda, esercitabile fintantoché non si concretizzi un'ipotesi di abuso, individuata dal Decidente (pag. 34) nell'utilizzo del diritto di voto per scopi egoistici (non coincidenti con l'interesse sociale e con quello del nudo proprietario) oppure in modo tale da compromettere sia la conservazione del diritto partecipativo in sé sia al contempo la possibilità stessa di attività gestoria al punto da provocare la messa in liquidazione della società e con ciò facendo perdere all'investimento che fu alla base dell'acquisto della partecipazione la sua destinazione naturale, che è quella di partecipare ad una entità organizzativa idonea a svolgere l'attività statutariamente prevista.

L'Arbitro, dopo avere indicato senza incertezze i presupposti in diritto dell'abuso (si vedano anche le considerazioni esposte a pag. 34), è passato alla disamina della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, escludendo, per le ragioni meglio evidenziate alle pagg. 35 e ss. del lodo (sulle quali si tornerà, per quanto di rilievo, nella trattazione dei successivi motivi), che i convenuti di quel giudizio si fossero resi responsabili di un abuso ai danni dell'attore.

Non pertinenti sono le considerazioni esposte nella parte finale del motivo giacché **Pt_1** non ha impugnato il lodo per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché la pretesa causa concreta o motivo comune ravvisabile nella c.d. funzione antistallo dell'assetto societario (o per meglio dire di qualcuna delle clausole dello statuto) non assume rilievo, fermo restando che di tale asserito motivo comune non vi è prova e che l'articolo 10 dello Statuto (la cui violazione non ha comunque formato oggetto di impugnativa avanti questa Corte

d'Appello) prevede il diritto di prelazione nel caso di trasferimento della nuda proprietà (e quindi, non dell'usufrutto), specificando altresì che la prelazione non spetta nel caso di costituzione di pegno o usufrutto (e, quindi, a maggior ragione non spetta nel caso di cessione, soprattutto se a titolo gratuito, dell'usufrutto).

7.3 Il terzo motivo, come detto sopra, ripropone la questione del conflitto di interessi per dedurre, in tal caso, la contrarietà all'ordine pubblico per violazione del diritto di difesa.

La doglianza è palesemente priva di fondamento. Oltre a quanto sopra detto in ordine all'assenza di una situazione di conflitto di interessi tra CP_2 e CP_2 C.E.V. e le posizioni dei soci convenuti, si osserva che, come reso evidente dallo svolgimento del giudizio arbitrale, Pt_1 ha avuto la possibilità di esporre le sue argomentazioni e di replicare a quelle avversarie, venendo tutte le sue difese vagliate analiticamente dall'organo decidente. Non è neppure in discussione, attesa la natura documentale della causa, la mancata ammissione di istanze di prova orale dell'attore né vengono in considerazione, per la tipologia del contenzioso, altri mezzi istruttori (es. C.T.U.), in tesi essenziali per la dimostrazione di qualche assunto attoreo. Non si comprende, pertanto, in che modo il diritto al contraddittorio sarebbe stato violato.

7.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto l'impugnante non ha spiegato le ragioni per le quali la decisione assunta si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali e di diritto internazionale richiamate nell'esposizione del motivo.

Sembrerebbe, sulla base quanto si può leggere alla pagina 24 dell'atto di citazione, che Pt_1 imputi all'Arbitro di avere adottato un'interpretazione del dato normativo che priva di tutele il diritto del nudo proprietario nei confronti

dell'usufruttuario. La doglianza (ammesso che fosse questo l'intendimento di **Pt_1** sarebbe palesemente erronea in quanto formulata senza considerare l'articolato sistema di garanzie messo in evidenza dall'arbitro che, in estrema sintesi, ha ritenuto invocabile il rimedio di cui all'art. 1015, comma 1, cod. civ., per le violazioni più gravi commesse dall'usufruttuario, riconoscendo, però, negli altri casi al proprietario la possibilità di agire ai sensi del secondo comma della medesima disposizione codicistica (e va evidenziato che **Pt_1** non ha mai chiesto, quanto meno in subordine, l'applicazione dei rimedi minori ricordati nella pronuncia impugnata).

7.5. Il quinto motivo ha un contenuto eterogeneo posto che **Pt_1** al paragrafo 9.1. della citazione ha imputato all'Arbitro di avere deciso su una materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato, mentre nel successivo paragrafo 9.5. ha censurato l'errore nel quale l'Arbitro sarebbe incorso allorché ha individuato il contenuto del diritto di proprietà nonché il correlato diritto di usufrutto negli anzidetti termini.

Entrambe le contestazioni sono del tutto prive di fondamento.

Va innanzitutto evidenziato che l'Arbitro era tenuto ad esaminare, sia pure in via incidentale, il contenuto del diritto di proprietà e del diritto di usufrutto per decidere sull'esistenza di una violazione al meccanismo di prelazione previsto dall'art. 10 dello Statuto che pure era stata evocata dall'attore, essendo tale accertamento di rilievo per decidere sulla domanda di estinzione del diritto reale minore formulata da **Pt_1**

Osserva il Collegio che sarebbe stato semmai censurabile l'omesso approfondimento da parte del Decidente sui poteri e sui correlativi limiti del diritto ceduto da CP_4

In realtà, le doglianze dell'impugnante sembrano piuttosto evocare una contestazione per violazione di regola di diritto che, però, non è stata formulata e che, aggiunge il Collegio, sia pure per mera completezza, non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso della controversia giacché le considerazioni effettuate dall'Arbitro in ordine ai presupposti dei rimedi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1015 cod. civ. sono assolutamente condivisibili in quanto conformi al dettato normativo.

8.1. Non sussistendo alcuno dei motivi di nullità dedotti dall'impugnante, non si apre la fase rescissoria e l'impugnazione è respinta.

8.2 Parte_1 va condannato alla rifusione delle spese di lite della società e di Controparte_1 liquidate, per ciascuna parte vittoriosa, secondo i parametri delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità (valori medi per le prime due fasi, valori minimi per le altre due) in Euro 6.734,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

8.3 Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 CP_2 e Controparte_2 e CP_4

Pt_1 avverso il lodo arbitrale pronunciato in Verona in data 3.10.2024, la rigetta e:

- condanna *Parte_1* a rifondere le spese del grado di *CP_1* [...] e di *CP_2* *Controparte_2* che liquida per ciascuna parte in Euro 6.734,00 per compenso oltre a IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [...] *Pt_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 16 giugno 2026

Il Consigliere Estensore

dott. Luca Marani

Il Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon